

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici Ufficio gestione gare lavori pubblici

□ Via Dogana, 8 - 38122 Trento
□ 0461.496444 - □ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento,

2 7 NOV. 2013

Prot. n. S171/2013/646325

/3.5-805

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 — VERSIONE SOTTOMONTE — E RETTIFICA S.S. 12.

Si riporta di seguito il quesito formulato da un concorrente interessato a partecipare alla procedura in oggetto.

Quesito:

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto di operatori economici appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione Europea privi di Attestazione SOA italiana, ma in possesso di attestazione equivalente nello stato membro di appartenenza per la partecipazione ad appalti pubblici, è sufficiente presentare l'attestazione equivalente tradotta ed autenticata? In caso contrario quale tipo di documentazione deve essere presentata?

Risposta:

In base all'art. 47 del Codice, la qualificazione tramite attestazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara degli operatori economici che provengano:

- dagli altri Stati aderenti all'Unione Europea;
- dai Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO);
- dai Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

Tutti questi operatori "si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare" (art. 47, comma 2, del Codice).

In mancanza di appositi documenti o certificati rilasciati dallo Stato di appartenenza, il possesso del requisito può essere dimostrato con apposita dichiarazione giurata "resa dall'interessato innanzi a

un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza" che ne attesti l'autenticità (art. 38, comma 5, del Codice).

La documentazione che attesta la qualificazione delle imprese straniere deve essere integrata dalla sua traduzione in lingua italiana ad opera di un traduttore ufficiale, "che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre" (art. 62 del Regolamento).

IL DIRIGENTE dott. Leonardo Caronna -

PF/RG